CAMERA DEI DEPUTATI N. 2798

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BACCINI

Istituzione dell'ordine professionale degli informatici

Presentata il 29 novembre 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'attuale sviluppo delle nuove tecnologie e la diffusione dell'informatica e della telematica rappresentano un fenomeno dirompente che richiede un immediato adeguamento della legislazione ai fenomeni connessi all'utilizzo delle nuove tecnologie. La diffusione capillare di elaboratori elettronici e la nascita delle cosiddette « autostrade dell'informazione » rende l'impatto delle tecnologie informatiche rilevante per tutti gli aspetti della vita economico-sociale del Paese. Tale situazione impone l'adozione di misure idonee a garantire immediatamente un corretto esercizio delle professioni connesse.

La presente proposta di legge è stata elaborata con la collaborazione delle associazioni professionali dell'informatica e rappresenta un utile contributo per avviare un dibattito parlamentare sulla regolamentazione delle nuove professioni connesse all'avvento delle tecnologie informatiche.

PROPOSTA DI LEGGE

—

CAPO I

ALBI

ART. 1.

(Albo nazionale).

1. È costituito presso il Ministero di grazia e giustizia l'ordine nazionale degli informatici, di seguito denominato « ordine nazionale ».

ART. 2.

(Albi provinciali).

1. In ogni provincia è istituito l'ordine degli informatici, avente sede nel comune capoluogo, di seguito denominato « ordine provinciale ».

ART. 3.

(Formazione degli albi).

1. Ogni ordine provinciale provvede alla formazione di un albo dei dottori informatici, di un albo dei tecnici informatici e di un albo dei periti informatici.

2. Quando gli iscritti complessivi nei tre albi provinciali di cui al comma 1 non raggiungono il numero minimo di quaranta per ogni albo, essi sono iscritti nei rispettivi albi di un capoluogo vicino, determinato con decisione del consiglio nazionale di cui all'articolo 27.

3. Con provvedimento analogo a quello di cui al comma 2 possono riunirsi in un unico albo dei dottori informatici, in un unico albo dei tecnici informatici, ed in un unico albo dei periti informatici, nella sede stabilita ai sensi della presente legge, gli iscritti di diverse province, in ciascuna

delle quali non si raggiunga il numero minimo di iscrizioni richiesto.

ART. 4.

(Iscrizioni all'albo).

1. Ciascun albo di cui all'articolo 2 contiene per ogni singolo iscritto: il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, la residenza e il codice fiscale.

2. L'iscrizione all'albo ha luogo per ordine alfabetico.

3. Accanto ad ogni codice fiscale sono annotate la natura e la data del titolo che abilita all'esercizio della professione con eventuale indicazione dell'autorità da cui il titolo stesso è stato rilasciato, nonché la data dell'iscrizione all'albo.

4. L'iscritto all'albo deve comunicare al consiglio dell'ordine competente, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'eventuale cambiamento di residenza.

ART. 5.

(Titolo per l'iscrizione).

1. Per essere iscritto all'albo dei dottori informatici o all'albo dei tecnici informatici o all'albo dei periti informatici occorre aver superato il rispettivo esame di Stato, di cui all'articolo 39, fatte salve le norme transitorie di cui al capo V.

ART. 6.

(Esercizio delle professioni).

1. Per esercitare su tutto il territorio della Repubblica le professioni di dottore informatico, di tecnico informatico e di perito informatico è necessario essere iscritti ai relativi albi.

2. Gli incarichi relativi alle attività professionali di dottore informatico, tecnico informatico e perito informatico sono affidati agli iscritti nei rispettivi albi.

3. Qualora l'autorità giudiziaria o le pubbliche amministrazioni intendano conferire incarichi a persone non iscritte ai sensi del comma 2, sono tenute a motivare tale decisione nel relativo provvedimento.

ART. 7.

(Domanda di iscrizione).

1. Per l'iscrizione agli albi di cui all'articolo 2 è necessario presentare una domanda scritta, firmata dal richiedente.

2. La domanda di iscrizione all'albo dei dottori informatici o all'albo dei tecnici informatici o all'albo dei periti informatici deve essere presentata alla rispettiva presidenza dell'ordine, redatta in carta legale, completa dell'indicazione del codice fiscale.

3. Il richiedente, per ottenere l'iscrizione, deve allegare alla domanda la ricevuta rilasciata dall'ufficio del registro comprovante il versamento della tassa di concessione governativa ed i seguenti documenti.

a) certificato di nascita;

b) certificato di residenza;

c) certificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore di tre mesi alla presentazione della domanda;

d) certificato dei carichi pendenti di data non anteriore di tre mesi alla presentazione della domanda;

e) certificato di aver conseguito l'approvazione nell'esame di Stato, ai sensi dell'articolo 5, e fatte salve le norme transitorie di cui al capo V;

f) dichiarazione di non essere iscritto né di aver domandato l'iscrizione in altro albo dei dottori informatici o in altro albo dei tecnici informatici o in altro albo dei periti informatici.

4. Per quanto attiene alla cittadinanza del richiedente l'iscrizione si applicano le norme vigenti in materia.

5. Non può essere iscritto in alcun albo di cui all'articolo 2 chi, per qualsiasi titolo, non abbia il godimento dei diritti civili.

ART. 8.

(Esito della domanda).

1. Entro tre mesi dalla data della sua presentazione, il consiglio dell'ordine competente deve deliberare sulla domanda di iscrizione ad un albo di cui all'articolo 2. La deliberazione deve essere motivata e presa a maggioranza assoluta di voti dei presenti, in seguito a relazione di un consigliere all'uopo delegato dal presidente.

2. La deliberazione è notificata all'interessato nel termine di cinque giorni a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

3. Contro la deliberazione del consiglio dell'ordine l'interessato ha diritto di ricorrere al consiglio nazionale entro trenta giorni dalla notificazione.

4. Contro la deliberazione del consiglio nazionale non è ammesso alcun mezzo di impugnazione, né in via amministrativa né in via giudiziaria.

ART. 9.

(Attività del consiglio nazionale).

1. Le spese per il funzionamento del consiglio nazionale sono sostenute da tutti gli ordini.

2. L'ammontare delle spese di cui al comma 1 è determinato dal consiglio nazionale il quale cura anche la ripartizione di esso tra i vari consigli dell'ordine e detta le modalità per il versamento della quota spettante a ciascun consiglio dell'ordine.

3. Il consiglio nazionale stabilisce, con proprio regolamento interno, le norme per il procedimento relativo ai ricorsi proposti dinanzi ad esso e per quanto occorre al suo funzionamento amministrativo e contabile.

ART. 10.

(Cancellazione dall'albo).

1. La cancellazione da un albo di cui all'articolo 2, oltre che a seguito di giudizio disciplinare, ai sensi dell'articolo 36, è pronunciata dal consiglio dell'ordine, di ufficio o su richiesta del pubblico ministero, nel caso di perdita di uno degli altri requisiti di cui all'articolo 7 o del godimento dei diritti civili da qualunque titolo derivata, ovvero di condanna che costituisca impedimento all'iscrizione medesima.

2. Nel caso di cancellazione, è data comunicazione del provvedimento all'interessato, il quale ha facoltà di presentare reclamo presso il consiglio nazionale.

ART. 11.

(Revisione dell'albo).

1. Indipendentemente dalle iscrizioni o cancellazioni individuali, il consiglio dell'ordine provvede alla revisione degli albi di cui all'articolo 2, apportandovi le varianti necessarie. I provvedimenti adottati sono comunicati agli interessati, i quali hanno facoltà di presentare reclamo presso il consiglio nazionale.

ART. 12.

(Pubblicazione degli albi).

1. Ciascun albo di cui all'articolo 2, stampato a cura e spese del rispettivo ordine, è inviato alla corte d'appello, ai tribunali, alle preture ed alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, aventi sede nel distretto dell'ordine.

2. L'albo è, altresì, trasmesso ai Ministeri competenti, nonché al consiglio nazionale ed agli altri consigli dell'ordine.

3. L'albo può, inoltre, essere trasmesso, a discrezione del consiglio dell'ordine, agli enti pubblici e privati che il consiglio stesso reputi interessati e, previo pagamento, può esserne rilasciata copia a chiunque ne faccia richiesta. Agli uffici ed enti cui devono

essere obbligatoriamente trasmessi gli albi ai sensi del presente articolo, sono comunicati anche i provvedimenti individuali e definitivi di iscrizione e di cancellazione.

ART. 13.

(Incompatibilità).

1. È possibile essere iscritti ad un solo ordine degli informatici.

2. Chi si trova iscritto all'ordine di una provincia può chiedere il trasferimento dell'iscrizione a quello di un'altra, presentando domanda, redatta in carta legale, corredata dai documenti di cui all'articolo 7, e da un certificato rilasciato dal presidente dell'ordine al quale il richiedente appartiene da cui risultino:

a) la data e le altre indicazioni della prima iscrizione;

b) che il richiedente è in regola con il pagamento del contributo di cui all'articolo 25, comma 1, lettera *f)*, ed eventualmente di quello stabilito ai sensi dell'articolo 9.

3. Avvenuta l'iscrizione all'albo corrispondente del nuovo ordine, il presidente di questo ne dà avviso al presidente dell'ordine precedente, che provvede alla cancellazione del richiedente.

4. Il consiglio dell'ordine rilascia ad ogni iscritto apposita attestazione dell'avvenuta iscrizione al relativo albo.

5. L'iscrizione ad un albo ha validità in tutto il territorio della Repubblica.

CAPO II

ORDINE, CONSIGLIO DELL'ORDINE E CONSIGLIO NAZIONALE

Sezione I

ORDINE

ART. 14.

(Adunanze).

1. La convocazione dell'ordine in adunanza generale, salvo per quanto riguarda

l'elezione del consiglio dell'ordine, è indetta dal presidente del consiglio dell'ordine, mediante avviso a ciascun iscritto, tramite lettera, della prima e dell'eventuale seconda convocazione.

2. La lettera di cui al comma 1 contiene l'ordine del giorno dell'adunanza.

3. La validità delle adunanze è data, in prima convocazione, dalla presenza della maggioranza assoluta degli iscritti; in seconda convocazione è data dalla presenza degli iscritti intervenuti, qualunque ne sia il numero.

4. Le adunanze generali sono ordinarie e straordinarie.

5. Le adunanze ordinarie provvedono, quando necessario, all'elezione dei membri del consiglio dell'ordine, all'elezione dei propri iscritti designati per il consiglio nazionale ed all'approvazione del conto consuntivo dell'anno passato e del bilancio preventivo per l'anno seguente, nonché alla discussione degli altri argomenti indicati nell'ordine del giorno.

6. Le adunanze straordinarie hanno luogo ogni volta che il consiglio dell'ordine ritiene opportuno convocarle o quando, da almeno un quarto degli iscritti, è fatta richiesta scritta motivata al presidente del consiglio stesso.

7. Le adunanze sono convocate con le modalità indicate al comma 1.

8. La presidenza delle adunanze, sia ordinarie che straordinarie, è tenuta dal presidente del consiglio dell'ordine o, in caso di sua assenza, dal vicepresidente.

9. In caso di assenza di entrambi i soggetti di cui al comma 8, la presidenza viene assunta dal consigliere più anziano per iscrizione all'ordine fra i presenti.

10. Le funzioni di segretario sono esercitate dal segretario del consiglio dell'ordine o, in sua assenza, dal più giovane tra i consiglieri presenti.

11. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

12. In caso di parità dei voti, prevale quello del presidente.

13. Ogni votazione è palese, salvo che l'assemblea, su proposta del presidente o di almeno un decimo dei presenti, deliberi

che abbia luogo per scrutinio segreto, e salvo quanto disposto dall'articolo 16.

Sezione II

CONSIGLIO DELL'ORDINE PROVINCIALE

ART. 15.

(Consiglio dell'ordine).

1. Ciascun ordine degli informatici è retto da un consiglio dell'ordine articolato su base provinciale.

2. I componenti del consiglio dell'ordine sono eletti a scrutinio segreto dall'assemblea congiunta degli iscritti nei tre albi, convocati in adunanza ordinaria. Tutti gli iscritti nei tre albi possono essere eletti a far parte del consiglio dell'ordine.

3. Il consiglio dell'ordine è composto da nove membri.

4. I membri del consiglio dell'ordine devono essere iscritti in uno dei tre albi e durano in carica tre anni. Essi sono rieleggibili.

ART. 16.

(Ripartizione dei membri del consiglio dell'ordine).

1. La ripartizione dei membri del consiglio dell'ordine fra gli iscritti all'albo dei dottori informatici, all'albo dei tecnici informatici ed all'albo dei periti informatici avviene in maniera paritetica, con tre rappresentanti per ogni albo. Nel caso in cui un albo non abbia sufficienti candidati eletti, i posti vacanti sono assegnati agli iscritti al medesimo albo più anziani per iscrizione e, tra questi, ai più anziani per età. Gli iscritti a ciascun albo procedono in modo autonomo all'elezione dei rispettivi rappresentanti in seno al consiglio dell'ordine, con votazione uninominale. I rappresentanti di un albo nel consiglio dell'ordine rappresentano il consiglio dell'albo, che può riunirsi autonomamente per dibattere questioni di competenza esclusiva dell'albo stesso.

2. Avverso i risultati delle elezioni, ciascun iscritto ad un albo può proporre reclamo al consiglio nazionale entro dieci giorni dalla proclamazione. Il ricorso non ha in alcun caso effetto sospensivo.

ART. 17.

(Adunanze del consiglio dell'ordine).

1. Il consiglio dell'ordine si aduna ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta almeno due membri del consiglio.

2. Per la validità delle adunanze del consiglio dell'ordine occorre la presenza della maggioranza dei componenti.

3. In caso di assenza del presidente o del vicepresidente ne fa le veci il consigliere più anziano per l'iscrizione all'albo e, in caso di pari anzianità, il maggiore di età.

4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente, o di chi ne fa le veci.

5. Il segretario redige il verbale dell'adunanza sotto la direzione del presidente. Il verbale è sottoscritto dal presidente e dal segretario. In caso di assenza del segretario ne fa le veci il consigliere più giovane di età.

ART. 18.

(Funzioni del consiglio dell'ordine).

1. Il consiglio dell'ordine, oltre ad esercitare le funzioni attribuite dalla presente legge o da altre disposizioni legislative e regolamentari:

a) vigila sul mantenimento della disciplina fra gli iscritti, affinché adempiano ai loro compiti con probità e diligenza;

b) adotta i provvedimenti disciplinari;

c) cura che siano repressi l'uso abusivo del titolo di dottore informatico, di tecnico informatico e di perito informatico e l'esercizio abusivo della professione, pre-

sentando, ove occorra, denuncia all'autorità giudiziaria;

d) formula i pareri richiesti dalle pubbliche amministrazioni attinenti alle professioni di dottore informatico, di tecnico informatico o di perito informatico;

e) elegge al suo interno il presidente, il vicepresidente, il segretario ed il tesoriere economo. Quest'ultimo può essere anche esterno al consiglio. Il presidente deve essere eletto annualmente, scelto in ciascuno dei tre albi, a rotazione annuale;

f) vigila sulle parcelle professionali e, su richiesta, le liquida;

g) determina la tariffa professionale annuale.

ART. 19.

(Presidente).

1. Il presidente del consiglio dell'ordine rappresenta legalmente l'ordine ed il consiglio stesso. In caso di assenza del presidente, il vicepresidente ne fa le veci. In caso di assenza di entrambi la funzione è assunta dal consigliere più anziano per iscrizione all'ordine fra i presenti.

ART. 20.

(Segretario).

1. Il segretario riceve le domande di iscrizione agli albi, annotandole in apposito registro e rilasciando ricevuta ai richiedenti; redige le deliberazioni consiliari, eccetto quelle relative ai giudizi disciplinari che sono compilate dai relatori; tiene i registri prescritti dal consiglio; cura la corrispondenza; convalida le copie delle deliberazioni dell'ordine e del consiglio; ha in consegna l'archivio e la biblioteca. In mancanza del segretario, il consigliere più giovane di età ne fa le veci.

ART. 21.

(Tesoriere).

1. Il tesoriere economo è responsabile, nei confronti del presidente e di ciascun iscritto, dei fondi e degli altri titoli di valore di proprietà dell'ordine; riscuote il contributo di cui all'articolo 25, comma 1, lettera *f)*; paga i mandati firmati dal presidente e controfirmati dal segretario. Cura la tenuta dei seguenti registri:

a) registro a madre e figlia per le somme riscosse;

b) registro contabile delle entrate e delle uscite;

c) registro dei mandati di pagamento;

d) inventario del patrimonio dell'ordine.

2. In caso di impedimento del tesoriere, il presidente designa un consigliere per svolgere le relative funzioni.

ART. 22.

(Regolamenti interni).

1. Il consiglio dell'ordine disciplina con regolamenti interni l'esercizio delle sue attribuzioni.

Sezione III

CONSIGLIO NAZIONALE

ART. 23.

(Consiglio nazionale).

1. Il consiglio nazionale è istituito presso il Ministero di grazia e giustizia. Esso è composto da diciannove membri: quattro designati dal coordinamento interassociativo nazionale degli informatici (CININFO), uno per ciascuna delle associazioni fondatrici: l'Associazione informatici professionisti (AIP), l'Associazione nazionale laureati in scienze dell'informazione ed in-

formatica (ALSI), l'Associazione nazionale informatici per la pubblica amministrazione (ANIPA) e l'Associazione nazionale periti informatici (ANPI), e quindici eletti dai consigli degli ordini, cinque per ciascun albo. Ogni consiglio dell'ordine non può designare più di un candidato per ciascun albo. Per l'elezione del rappresentante di ciascun albo, a ciascun consiglio spetta un voto per ogni cinquanta iscritti o frazione di cinquanta fino a duecento iscritti nei propri albi, ed un voto ogni cento iscritti in più o frazione di cento. In caso di parità di voti, è preferito il candidato più anziano per iscrizione all'albo e, tra coloro che hanno uguale anzianità di iscrizione, il più anziano di età.

2. Nel caso in cui un albo non abbia sufficienti candidati eletti, i posti vacanti sono assegnati pariteticamente agli altri albi, attingendo alle liste degli iscritti che hanno riportato il maggior numero di voti.

3. Ogni consiglio dell'ordine comunica il risultato della votazione, indicando il numero degli iscritti nei propri albi, il nome, la data e il luogo di iscrizione all'albo, e la data di nascita del candidato designato, ad una commissione nominata dal Ministro di grazia e giustizia e composta da un magistrato di appello, che la presiede, e da due professionisti iscritti all'ordine, la quale, verificata l'osservanza delle norme di legge, forma una graduatoria di candidati in base al numero dei voti riportati e proclama eletti i primi cinque per ogni albo, salvo le disposizioni indicate nel comma 2.

4. I risultati delle operazioni sono pubblicati nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia e sono comunicati alla segreteria del consiglio nazionale.

5. I membri del consiglio nazionale durano in carica tre anni e sono rieleggibili. La decorrenza della nomina si computa alla data del Bollettino ufficiale di cui al comma 4, che dà notizia della proclamazione degli eletti.

6. I rappresentanti dello stesso albo nel consiglio nazionale rappresentano il consiglio nazionale di quell'albo, che può riunirsi autonomamente per dibattere que-

stioni di competenza esclusiva dell'albo stesso.

7. I consigli dell'ordine devono essere convocati per le elezioni almeno trenta giorni prima della data di scadenza del consiglio nazionale. Fino all'insediamento del nuovo consiglio nazionale, rimane in carica il consiglio uscente.

ART. 24.

(Cariche interne).

1. Il consiglio nazionale elegge al suo interno il presidente, il vicepresidente, il segretario ed il tesoriere economo. Quest'ultimo può essere anche esterno al consiglio. Il presidente deve essere eletto annualmente, scelto in ciascuno dei tre albi, a rotazione annuale.

ART. 25.

(Funzioni del consiglio nazionale).

1. Il consiglio nazionale, oltre ad esercitare le funzioni attribuitegli dalla presente legge o da altre disposizioni legislative e regolamentari:

a) dà pareri, quando ne è richiesto, sui progetti di legge e di regolamento che interessano la professione;

b) coordina e promuove l'attività dei consigli dell'ordine per favorire le iniziative intese al miglioramento ed al perfezionamento professionale;

c) vigila sul regolare funzionamento dei consigli dell'ordine;

d) decide sulla riunione degli albi provinciali e sulla loro separazione;

e) designa i rappresentanti dell'ordine presso commissioni ed organizzazioni di carattere nazionale ed internazionale;

f) determina il contributo annuale da corrispondere da parte di ogni ordine per il funzionamento del consiglio nazionale, nonché le modalità di pagamento del contributo medesimo;

g) decide in via amministrativa sui ricorsi avverso le deliberazioni dei consigli dell'ordine in materia di iscrizione agli albi e di cancellazione, nonché in materia disciplinare, e sui ricorsi relativi alle elezioni dei consigli dell'ordine;

h) predispone il regolamento per la trattazione dei ricorsi e degli affari di sua competenza, da approvare con decreto del Ministro di grazia e giustizia;

i) compila il tariffario professionale, il quale, in mancanza di appositi accordi, si intende accettato dalle parti ed ha valore per tutte le prestazioni degli iscritti all'ordine.

ART. 26.

(Adunanze del consiglio nazionale).

1. Il consiglio nazionale si aduna ogni volta che il presidente lo ritiene opportuno o ne fanno richiesta almeno cinque membri del consiglio.

2. Per la validità delle adunanze del consiglio nazionale occorre la presenza della maggioranza dei componenti.

3. In caso di assenza del presidente o del vicepresidente ne fa le veci il consigliere più anziano per iscrizione all'albo e, in caso di pari anzianità, il più anziano di età.

4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti e in caso di parità, prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci.

5. Il segretario redige il verbale sotto la direzione del presidente. Il verbale è sottoscritto dal presidente e dal segretario. In caso di assenza del segretario ne fa le veci il consigliere più giovane di età.

ART. 27.

(Decisioni del consiglio nazionale).

1. Le decisioni del consiglio nazionale riguardanti gli iscritti agli albi, sono notificate entro trenta giorni all'interessato, al Ministero di grazia e giustizia, al pubblico

ministero presso il tribunale della circoscrizione competente per territorio, nonché al consiglio dell'ordine nel quale l'interessato è iscritto.

ART. 28.

(Impugnazioni).

1. Le deliberazioni del consiglio nazionale in materia di iscrizione e di cancellazione negli albi, nonché in materia disciplinare e di eleggibilità a componente del consiglio dell'ordine possono essere impugnate, davanti al tribunale del luogo dove ha sede il consiglio coinvolto nella deliberazione, dall'interessato e dal pubblico ministero, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica della deliberazione stessa. Il tribunale provvede in camera di consiglio, con sentenza, sentiti il pubblico ministero e l'interessato. L'appello della sentenza del tribunale è deciso con la osservanza delle medesime modalità di cui al presente articolo.

CAPO III

GIUDIZI DISCIPLINARI

ART. 29.

(Funzioni disciplinari del consiglio dell'ordine).

1. Il consiglio dell'ordine è chiamato a reprimere d'ufficio, o su ricorso delle parti, ovvero su richiesta del pubblico ministero, gli abusi e le mancanze che gli iscritti hanno commesso nell'esercizio della loro professione.

ART. 30.

(Procedure disciplinari).

1. Il presidente del consiglio dell'ordine, assumendo le informazioni che ritiene opportune, verifica i fatti che formano oggetto della contestazione ai sensi dell'arti-

colo 29. Se ritiene vi sia motivo per dar luogo ad azioni disciplinari, nomina il relatore e, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, richiede giustificazioni scritte all'interessato.

2. L'interessato deve fornire giustificazione scritta, indicando anche eventuali testimoni, alla contestazione nel termine di dieci giorni dal ricevimento della richiesta.

3. Il relatore, esaminate le giustificazioni scritte e, se necessario, assunte le altre informazioni, qualora ritenga sufficienti le giustificazioni addotte dichiara decaduta l'azione disciplinare, con comunicazione scritta al presidente, all'interessato ed alla controparte.

4. In caso contrario, il relatore, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, convoca l'interessato a comparire dinanzi al consiglio dell'ordine in un termine non inferiore a giorni quindici, per essere sentito, eventualmente anche presentando documenti a suo favore nonché avvalendosi dell'assistenza di un altro iscritto all'ordine.

5. Nel giorno indicato, udito il relatore e in contraddittorio tra le parti, il consiglio dell'ordine adotta le sue deliberazioni. Ove l'interessato non si presenti né giustifichi un legittimo impedimento, si procede in sua assenza.

ART. 31.

(Sanzioni disciplinari).

1. Le sanzioni disciplinari che il consiglio dell'ordine può pronunciare contro gli iscritti agli albi, sono:

a) l'avvertimento;

b) la censura;

c) la sospensione dell'esercizio della professione per un periodo non superiore a sei mesi;

d) la cancellazione dall'albo.

2. L'avvertimento consiste nel dimostrare all'interessato le mancanze commesse e nell'esortarlo a non ripeterle. Esso

è comminato con lettera del presidente su delega del consiglio dell'ordine.

3. La censura è una dichiarazione formale delle mancanze commesse e di biasimo.

4. La censura, la sospensione e la cancellazione dall'albo sono notificate all'interessato per mezzo di ufficiale giudiziario.

ART. 32.

(Sospensione e cancellazione).

1. Nel caso di condanna alla reclusione o alla detenzione, il consiglio dell'ordine, a seconda delle circostanze, può pronunciare la sospensione oppure la cancellazione dall'albo. Qualora si tratti di condanna che importa il divieto di iscrizione all'albo, è sempre pronunciata la cancellazione ai sensi dell'articolo 10.

ART. 33.

(Reiscrizione).

1. Chi è stato cancellato da un albo a seguito di giudizio disciplinare può esservi di nuovo iscritto, a sua domanda:

a) nel caso previsto dall'articolo 32, quando abbia ottenuto la riabilitazione secondo le norme vigenti in materia del codice di procedura penale;

b) negli altri casi, quando siano decorsi due anni dalla cancellazione dall'albo e sia estinta la causa determinante la cancellazione.

2. La domanda deve essere corredata dalla prove giustificative e, ove non sia accolta dal consiglio dell'ordine competente, l'interessato può ricorrere al consiglio nazionale.

ART. 34.

(Impugnazione).

1. Le deliberazioni del consiglio dell'ordine in materia disciplinare possono essere

impugnate dall'interessato, ai sensi dell'articolo 8, comma 4.

ART. 35.

(Competenze disciplinari).

1. L'interessato membro del consiglio dell'ordine è soggetto alla giurisdizione disciplinare del consiglio dell'ordine viciniore, individuato in caso di contestazione, dal primo presidente della corte d'appello. Avverso la deliberazione del consiglio dell'ordine è ammesso ricorso al consiglio nazionale.

ART. 36.

(Sanzioni per mancato pagamento della tariffa).

1. Il rifiuto del pagamento della tariffa professionale annuale di cui all'articolo 22, comma 1, lettera *g)*, dà luogo a giudizio disciplinare.

CAPO IV

OGGETTO E LIMITI DELLE PROFESSIONI DI DOTTORE INFORMATICO, DI TECNICO INFORMATICO E DI PERITO INFORMATICO

ART. 37.

(Profili professionali).

1. Sono di spettanza della professione di perito informatico:

a) la rilevazione ed analisi di problemi applicativi informatici e lo studio delle relative soluzioni;

b) la progettazione di soluzioni organizzative ed informatiche in modo coordinato con le altre professionalità informatiche e non, rispettando le richieste del cliente;

c) la realizzazione di specifiche funzioni secondo le metodologie e le tecnologie ritenute idonee;

d) la verifica del risultato realizzato in corrispondenza alle analisi effettuate;

e) la progettazione logica di basi di dati;

f) la realizzazione di documentazione funzionale, organizzativa e tecnica;

g) lo sviluppo di microanalisi, disegno tecnico, programmi e procedure;

h) le compilazioni, gli assemblaggi e i *test*.

2. Sono di spettanza della professione di tecnico informatico:

a) tutte le attività consentite ai periti informatici ai sensi del comma 1;

b) il progetto di *software* di base;

c) il progetto di sistemi informatici *hardware* e *software*;

d) il supporto al sistema informatico;

e) la progettazione concreta di basi di dati;

f) la progettazione di strumenti di sviluppo;

g) il controllo e la gestione di prestazioni di procedure e sistemi;

h) il controllo della sicurezza dei sistemi informatici.

3. Sono di spettanza della professione di dottore informatico:

a) tutte le attività consentite ai tecnici informatici ai sensi del comma 2;

b) la gestione di risorse umane tecnologiche ed economiche tra cui:

1) la gestione di progetti informatici ed informativi;

2) le strategie organizzative, informatiche ed informative;

3) la gestione di centri di elaborazione dati;

4) la gestione di sistemi informativi;

c) l'*auditing*;

d) il monitoraggio di sistemi informativi;

e) la formazione tecnico-professionale;

f) la ricerca;

g) la didattica scolastica ed universitaria nei limiti ed in conformità alla normativa vigente in materia.

4. Tenuto conto della rapida evoluzione del settore, le competenze di ciascuna professione possono essere aggiornate con deliberazione del consiglio nazionale. Tali modifiche devono essere approvate da tutti e tre i consigli degli ordini dei tre albi.

ART. 38.

(Richiesta di iscrizione agli albi).

1. Possono richiedere l'iscrizione all'albo dei periti informatici, previo superamento del relativo esame di Stato di cui all'articolo 39, i possessori di diploma di maturità di perito informatico, perito industriale ad indirizzo informatico, ragioniere perito programmatore, di diploma di liceo scientifico sperimentale a indirizzo informatico e di liceo scientifico, solo se rilasciato in data anteriore al 1973, nonché i possessori di titoli abilitanti all'iscrizione all'albo dei tecnici informatici.

2. Possono richiedere l'iscrizione all'albo dei tecnici informatici, previo superamento del relativo esame di Stato, i diplomati universitari in informatica, ingegneria informatica, ingegneria informatica ed automatica, ingegneria ed ingegneria elettronica delle telecomunicazioni, statistica ed informatica per la gestione delle imprese, statistica ed informatica per le amministrazioni pubbliche, nonché i possessori di diploma rilasciato dalle scuole dirette a fini speciali di informatica e dalle scuole speciali per programmatori ed analisti, nonché i possessori di titoli abilitanti all'iscrizione all'albo dei dottori informatici.

3. Possono richiedere l'iscrizione all'albo dei dottori informatici, previo superamento del relativo esame di Stato, i laureati in scienze dell'informazione, informatica, statistica ed informatica per l'azienda, ingegneria informatica, ingegneria elettronica ed ingegneria delle telecomunicazioni, nonché i laureati, anteriormente al 1973 in scienze matematiche, fisica, statistica o ingegneria.

ART. 39.

(Esami di Stato).

1. Gli esami di Stato per le professioni di dottore informatico, di tecnico informatico e di perito informatico sono differenziati per ciascuna delle tre professionalità.

2. Le commissioni per l'esame di Stato di dottore informatico sono formate da iscritti all'albo dei dottori informatici; quelle relative all'esame di Stato di tecnico informatico possono essere formate da iscritti all'albo dei tecnici informatici e da iscritti all'albo dei dottori informatici; quelle relative all'esame di Stato di perito informatico possono essere formate da iscritti all'albo dei periti informatici, da iscritti all'albo dei tecnici informatici e da iscritti all'albo dei dottori informatici.

3. Le modalità di svolgimento degli esami di Stato sono stabilite con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

CAPO V

NORME TRANSITORIE

ART. 40.

(Iscrizioni agli albi).

1. Entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge possono presentare richiesta di iscrizione agli albi dei dottori informatici, dei tecnici informatici e dei periti informatici coloro che sono in possesso dei rispettivi titoli elencati all'articolo 38. L'iscrizione avviene in seguito alla presa d'atto formale di tali titoli.

2. Le modalità delle iscrizioni di cui al comma 1 sono stabilite con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

ART. 41.

(Iscrizione speciale agli albi).

1. Entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge possono presentare richiesta di iscrizione speciale all'albo dei periti informatici, consistente in una presa d'atto formale dei titoli richiesti per l'ammissione e nella valutazione obbligatoria delle attestazioni di esperienza lavorativa, i possessori di un diploma di scuola media superiore non elencato all'articolo 38 che dimostrino, alla data di entrata in vigore della presente legge, di aver maturato una esperienza lavorativa nel settore informatico di durata non inferiore a tre anni ed inerente alle attività di competenza dei periti informatici.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono presentare richiesta di iscrizione all'albo dei tecnici informatici previo superamento di una speciale sessione del relativo esame di Stato, i possessori di un diploma di scuola media superiore che dimostrino, alla data di entrata in vigore della presente legge, di aver maturato una esperienza lavorativa nel settore informatico di durata non inferiore a cinque anni di cui almeno un anno inerente alle attività di competenza dei tecnici informatici.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono presentare richiesta di iscrizione speciale all'albo dei tecnici informatici, consistente in una presa d'atto formale dei titoli richiesti per l'ammissione e nella valutazione obbligatoria delle attestazioni di esperienza lavorativa, i possessori di un diploma universitario non elencato all'articolo 38 che dimostrino, alla data di entrata in vigore della presente legge, di aver maturato una esperienza lavorativa nel settore informatico di durata non inferiore a tre

anni, di cui almeno un anno inerente alle attività di competenza dei tecnici informatici.

4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono presentare richiesta di iscrizione speciale all'albo dei dottori informatici, consistente in una presa d'atto formale dei titoli richiesti per l'ammissione e nella valutazione obbligatoria delle attestazioni di esperienza lavorativa, i possessori di un diploma di laurea non elencato all'articolo 38 che dimostrino, alla data di entrata in vigore della presente legge, di aver maturato una esperienza lavorativa nel settore informatico di durata non inferiore a cinque anni, di cui almeno un anno inerente alle attività di competenza dei dottori informatici.

5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono presentare richiesta di iscrizione all'albo dei dottori informatici previo superamento di una speciale sessione del relativo esame di Stato:

a) coloro che siano in possesso di un diploma di scuola media superiore che dimostrino, alla data di entrata in vigore della presente legge, di aver maturato una esperienza lavorativa nel settore informatico di durata non inferiore a dieci anni di cui almeno un anno inerente alle attività di competenza dei dottori informatici;

b) coloro che siano in possesso di un diploma universitario che dimostrino, alla data di entrata in vigore della presente legge, di aver maturato una esperienza lavorativa nel settore informatico di durata non inferiore a sette anni di cui almeno un anno inerente alle attività di competenza dei dottori informatici.

6. Le modalità per lo svolgimento della iscrizione speciale e della sessione speciale degli esami di Stato per le professioni di dottore informatico, di tecnico informatico e di perito informatico di cui al presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

7. L'iscrizione ad un albo ai sensi del presente articolo non dà comunque diritto ad alcun titolo scolastico o accademico.

8. L'abilitato ai sensi del presente articolo non può assumere i titoli di perito informatico, di tecnico informatico o di dottore informatico, anche se svolge le rispettive attività con le relative competenze.

9. L'abilitato ai sensi del presente articolo non è eleggibile ad alcuna carica nei consigli dell'ordine e nel consiglio nazionale.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

DDL13-2798
Lire 1000